

Legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 (BUR n. 9/1997)

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLA QUALITA' E DELL'INNOVAZIONE

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto favorisce iniziative volte a promuovere nelle piccole e medie imprese di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a), della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni e decreti attuativi e nelle imprese artigiane la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire la qualità dei sistemi aziendali e dei prodotti, anche al fine di ottenere le certificazioni e di elevare il livello tecnologico. ⁽¹⁾

Art. 2 - Programma degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva entro il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste dall'articolo 1, che riguardano: ⁽²⁾

- a) la diffusione di una cultura della qualità mediante la divulgazione di informazioni sull'importanza della qualificazione dei processi aziendali e dei prodotti;
- b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzate all'adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità;
- c) omissis ⁽³⁾ ;
- d) la promozione dell'accesso ai servizi di prova, di taratura e certificazione presso organismi esterni accreditati;
- e) la concessione di contributi per la costituzione o il potenziamento di laboratori di prova e taratura.

2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente, prevedendo eventuali motivate riserve di finanziamento a favore di singoli settori. ⁽⁴⁾

3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1, ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93, già finanziate.

Art. 3 - Azioni di divulgazione informativa.

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti di divulgazione informativa della qualità in collaborazione con le associazioni delle imprese di cui all'articolo 1 e con enti che si occupano di qualità e innovazione.

2. La Giunta regionale, approvati i progetti sulla base dei criteri stabiliti nel programma di cui all'articolo 2, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, con una partecipazione finanziaria fino a 30 milioni di lire per progetto.

Art. 4 - Contributi per l'introduzione del sistema di qualità aziendale.

1. Il sostegno finanziario regionale alle iniziative previste nell'articolo 2, comma 1, lettera b) è attuato mediante la concessione di contributi:

- a) alle imprese classificate artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) piccole medie imprese di cui all'art. 1, comma 2 lettera a) della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successivi modificazioni e decreti attuativi; ⁽⁵⁾
- c) ai consorzi, alle società consortili e alle società consortili miste costituite da piccole imprese industriali di cui al capo IV della legge n. 317/1991 e ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443; ⁽⁶⁾
- d) alle società cooperative artigiane e fra imprese artigiane.

2. Per beneficiare del contributo finanziario di cui al comma 1, i soggetti devono avere sede legale nel Veneto e devono redigere un progetto di adeguamento dell'intero sistema aziendale secondo le norme della qualità ISO UNI EN serie 9000, o comunque secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute. Il contributo può essere concesso solo per gli interventi svolti negli impianti siti nel Veneto. ⁽⁷⁾

3. Il progetto di cui al comma 2 deve essere trasmesso, secondo le modalità previste dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, ad un centro specializzato per la verifica della conformità alle norme nazionali e comunitarie della qualità.

4. I centri specializzati trasmettono alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, i progetti corredati da una relazione attestante l'avvenuta verifica di conformità.

5. La Giunta regionale, sulla base della documentazione trasmessa dai centri specializzati, concede alle imprese i contributi nella misura

massima del cinquanta per cento delle spese, IVA esclusa, fino ad un massimo di lire 30 milioni per intervento e con un minimo di 5 milioni di lire. Per ogni intervento progettato può essere concesso un solo contributo.

6. I contributi previsti dal presente articolo sono cumulabili con altri analoghi contributi pubblici fino alla misura massima del cinquanta per cento complessivo delle spese ammissibili.

7. In ogni caso nessun soggetto potrà ottenere contributi regionali complessivamente superiori a 90 milioni di lire nel triennio.

8. La liquidazione dei contributi concessi è disposta dalla Giunta regionale, attraverso la struttura amministrativa competente, sulla base delle fatture pagate dalle Imprese per le spese sostenute per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento ammesso a contributo, IVA esclusa.

Art. 5 - Centri specializzati.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 la Giunta regionale individua con bando pubblico, sentite le associazioni regionali dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, i centri specializzati in materia di qualità aziendale. ⁽⁸⁾

2. I centri specializzati devono:

- a) disporre di una struttura operativa stabile e composta da almeno tre addetti;
- b) omissis ⁽⁹⁾
- c) avere esperienza almeno biennale di consulenza alle imprese in materia di qualità con gestione operativa di servizi ad almeno cento aziende per un fatturato complessivo non inferiore al miliardo di lire;
- d) avere sede nel Veneto e assicurare operatività in almeno due province venete.

3. La Giunta regionale, nell'approvare il bando pubblico di cui al comma 1 può altresì stabilire ulteriori requisiti di accesso ad integrazione di quelli stabiliti dal comma 4, ⁽¹⁰⁾ sentita la competente Commissione consiliare. ⁽¹¹⁾

Art. 6 - Agevolazioni per spese di innovazione tecnologica.

omissis ⁽¹²⁾

Art. 7 - Contributi per l'accesso ai servizi di prova e certificazione.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dall'[articolo 2](#), comma 1, lettera d), sono ammesse ai contributi regionali esclusivamente le spese sostenute per l'acquisizione di servizi di prova e taratura e di

certificazione della qualità aziendale presso laboratori esterni od organismi certificatori accreditati sulla base delle norme comunitarie o nazionali nella misura massima del cinquanta per cento, IVA esclusa, fino a 30 milioni di lire per ciascuna impresa richiedente.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale secondo le modalità, i limiti, i tempi e le procedure che sono stabiliti nel programma di cui all'articolo 2.

Art. 8 - Laboratori di prova.

1. Al fine di favorire la realizzazione e il potenziamento di laboratori di prova idonei alla certificazione per assicurare e/o garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, in coerenza con le normative nazionali e comunitarie, la Giunta regionale concede i contributi di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera e), ai laboratori di prova che intendono costituirsi ovvero potenziare le proprie attrezzature, e che siano localizzati nel Veneto.

2. I contributi possono essere concessi dalla Giunta regionale nei limiti del dieci per cento delle spese in attrezzature e strumentazioni previste, con un massimale di 90 milioni di lire, IVA esclusa, sentito il parere della società Veneto Innovazione spa.

3. Per poter beneficiare dei contributi i laboratori devono impegnarsi a conseguire l'accreditamento presso i Ministeri competenti o presso organismi a loro volta accreditati operanti in conformità alla norma UNI CEI EN 45003. Qualora tale impegno non venga mantenuto entro il termine di tre anni dalla concessione del contributo, la Regione provvede al recupero dello stesso maggiorato degli interessi legali. ⁽¹³⁾

4. La liquidazione dei contributi concessi è disposta dalla Giunta regionale attraverso la struttura amministrativa competente, sulla base delle fatture pagate per l'acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni.

Art. 9 - Abrogazioni.

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20;
- b) il numero 8, della lettera a), del comma 1, dell'articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37.

Art. 10 - Norma transitoria.

1. L'articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base al medesimo articolo.

Errore: sorgente del riferimento non trovata

Art. 11 - Norma finanziaria.

omissis ⁽¹⁴⁾

- 1 () Articolo così sostituito da comma 1 art. 10 della legge regionale 10 aprile 1998 n. 16, con la decorrenza prevista dall'art. 11 della legge medesima
- 2 () Comma così modificato da art. 26 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19, che ha aggiunto le parole "sentita la competente Commissione consiliare" dopo le parole "Giunta regionale".
- 3 () Lettera abrogata da comma 4 lett. a) art.17 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
- 4 () Comma sostituito da comma 1 art. 13 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
- 5 () Lettera così sostituita da comma 2 art. 10 della legge regionale 10 aprile 1998 n. 16, con la decorrenza prevista dall'art. 11 della legge medesima
- 6 () Lettera così sostituita da comma 3 art. 10 della legge regionale 10 aprile 1998 n. 16, con la decorrenza prevista dall'art. 11 della legge medesima
- 7 () Comma così modificato da art. 27 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha inserito le parole "o comunque secondo altre forme di certificazione di qualità riconosciute" dopo le parole "della qualità ISO UNI EN serie 9000".
- 8 () Comma così sostituito da comma 4 art. 10 della legge regionale 10 aprile 1998 n. 16, con la decorrenza prevista dall'art. 11 della legge medesima
- 9 () Lettera abrogata da comma 1 art. 40 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.
- 10 () Per mero errore materiale si è scritto 4 anziché 2.
- 11 () L'art. 41 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ha disposto che: "Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3, la Giunta regionale può avvalersi in qualità di soggetti gestori esterni, dei centri specializzati di cui all'articolo 5 e successive modificazioni della legge regionale medesima e con le modalità ivi previste, per le iniziative regionali o comunitarie volte a promuovere la produzione di qualità delle piccole e medie imprese con particolare riferimento al rispetto degli standard di tutela ambientale, di sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei processi di innovazione e di certificazione."
- 12 () Articolo abrogato da comma 4 lett. b) art. 17 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46. Il comma 1 del medesimo art. 17 ha disposto che: «1. Le somme trasferite alla società a partecipazione regionale Veneto Sviluppo spa per l'attivazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3 «Interventi regionali a favore della qualità e dell'innovazione» sono ridestinate ad incrementare il fondo di rotazione costituito presso la medesima società ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3, «Interventi straordinari in favore delle

attività industriali e artigiane».»

- 13 () Comma così sostituito da comma 1 art. 49 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3.
- 14 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.